



Città di Ciriè

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con D.C.C. n. 9 del 12/03/2018

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Principi e finalità

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

Articolo 4 – Tutela degli animali

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 6 - Detenzione di animali

Articolo 7 - Divieti generali

Articolo 8 - Abbandono di animali

Articolo 9 - Detenzione di cani o di altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà

Articolo 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Articolo 11 - Avvelenamento degli animali

Articolo 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento cartellonistica

Articolo 13 - Detenzione di animali nella abitazioni

Articolo 14 - Vendita e toelettatura di animali vivi

TITOLO III - CANI

Articolo 15 - Definizione, attività motoria e rapporti sociali

Articolo 16 - Divieto di detenzione a catena – Detenzione in recinti

Articolo 17 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Articolo 18 - Aree e percorsi destinate ai cani

Articolo 19 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

Articolo 20 - Accesso di cani guida di persone non vedenti

Articolo 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Articolo 22 - Ritrovamento e gestione cani vaganti sul territorio comunale

Articolo 23 - Detenzione di cani da guardia

Articolo 24 - Cessione di cani tra privati – aggiornamento dell’anagrafe canina

Articolo 25 - Cessione di cani a scopo di commercio – aggiornamento dell’anagrafe canina

TITOLO IV – GATTI

Articolo 26 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Articolo 27 - Colonie feline e gatti liberi

Articolo 28 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Articolo 29 - Detenzione dei gatti di proprietà

Articolo 30 - Custodia gatti randagi

TITOLO V – ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 31 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

Articolo 32 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

Articolo 33 – Fauna selvatica ed esotica

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Sanzioni

Articolo 35 - Definizioni delle sanzioni

Articolo 36 - Vigilanza

Articolo 37 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Articolo 38 - Norme di rinvio

Articolo 39 - Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. L'oggetto del presente Regolamento è quello di tutelare tutti gli animali garantendone il benessere ed il corretto rapporto fra gli stessi e la specie umana per il raggiungimento di un buon equilibrio di convivenza.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Il Comune di Ciriè, in ottemperanza con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 a Parigi, presso la sede dell'UNESCO e con la Convenzione Europea di Strasburgo del 1987 per la protezione degli animali da compagnia, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tali fini il Comune di Ciriè pone in essere particolare attenzione ad eventuali situazioni in cui sussistano presupposti di abbandono e maltrattamento degli animali a qualunque specie essi appartengano.

2. Il Comune di Ciriè ritiene essenziale porre la giusta attenzione all'instaurarsi di un rapporto equilibrato e rispettoso fra gli animali e le persone, con il preciso intento di cogliere e valorizzare gli aspetti positivi che possono derivare dal raggiungimento di una corretta convivenza fra le diverse specie.

3. Il Comune di Ciriè riconosce alla tutela dei diritti degli animali una significativa rilevanza con particolare attenzione alle eventuali situazioni che riguardano casi in cui vengano violati tali diritti.

4. Il Comune di Ciriè ritiene fondamentale l'implementazione del rapporto fra animali e persone ritenendo molto utile l'effettivo contributo in termini affettivi e di socialità delle specie animali su quella umana.

5. Il Comune di Ciriè ritiene utile socialmente la presenza di animali d'affezione che contribuiscono alla vita sociale delle persone e, nel contempo, ritiene necessario che queste ultime si adoperino affinché gli animali che detengono, oltre ad essere trattati nel rispetto pieno del loro benessere, possano, con la loro presenza, costituire presupposto per la giusta sensibilizzazione delle persone.

6. Il Comune di Ciriè promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

7. Il Comune di Ciriè, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine, ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Art. 3 – Competenze del Sindaco

Ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1979 al Sindaco spetta la vigilanza sull'effettiva osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico .

Art. 4 – Tutela degli animali

- 1.** Il Comune di Ciriè sostiene e diffonde la cultura del rispetto e della tutela dei diritti degli animali ai sensi delle specifiche leggi vigenti in materia, riconoscendo validità etica e morale ad ogni forma di pensiero ispirata al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse tenuto conto delle norme specifiche in tema di zootecnia.
- 2.** Il Comune di Ciriè, in applicazione della Legge 14/08/1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e della Legge Regionale 26/07/1993, n. 34 “Tutela e controllo degli animali da affezione” e successivi provvedimenti attuativi, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3.** Il Comune di Ciriè si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche assicurate agli animali dalle leggi Statali e Regionali.
- 4.** Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
- 5.** Il Comune di Ciriè ritiene indispensabile che nella pianificazione delle modifiche e degli assetti del territorio si tenga in debita considerazione degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non espressamente precisata, si applica a tutte le tipologie e razze di animale da affezione e non, a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, anche in stato di libertà e semilibertà.
2. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio del Comune di Ciriè. Sono evidentemente fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Art. 6 – Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e porre in essere quanto previsto dalle norme vigenti in materia per la sua tutela e per il suo benessere, tenuto conto anche delle indicazioni etologiche per la specie di riferimento.
2. Sia gli animali di proprietà che quelli detenuti a qualsiasi titolo dovranno essere adeguatamente accuditi ed alimentati in relazione alla specie, alla razza, all'età ed alle condizioni di salute. Inoltre, per gli stessi, dovranno essere poste in essere specifiche visite e cure da parte di medici veterinari in caso di necessità e comunque in ogni situazione in cui il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino, possessore dell'animale, le Associazioni ambientaliste che abbiano in affidamento degli animali, devono impegnarsi ad informarsi, presso il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, sui metodi più indicati ed opportuni da adottare ai fini del contenimento delle nascite, sull'opportunità di praticare la sterilizzazione ed altre eventuali prescrizioni che garantiscano la salute e la salvaguardia degli animali da un punto di vista esistenziale.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi devono altresì impegnarsi a:
 - Impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - Sterilizzare i felini che lascino vagare sul territorio.
5. È in tutti i casi vietata l'esposizione degli animali ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico degli stessi.

Art. 7 – Divieti generali

1. È vietato metter in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. È vietato tenere gli animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, in particolare, in caso di cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una tettoia capace di riparare

- completamente l'animale; non dovrà essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
- 4.** E' vietato detenere l'animale in cattive condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali, in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato a seconda delle necessità tipiche della specie.
 - 5.** E' vietato tenere gli animali in isolamento e/o condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro benessere psico-fisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori, scatole, gabbie di qualsivoglia tipologia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
 - 6.** E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 - 7.** E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
 - 8.** E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo scommesse. Sono comunque vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
 - 9.** E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio ovvero distribuzione a titolo gratuito, sia costituita da animali vivi, ad eccezione degli animali da reddito le cui condizioni di detenzione e/o esposizione siano state valutate idonee dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. Resta comunque vietato regalare animali vivi a scopo pubblicitario.
 - 10.** E' vietato su tutto il territorio colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
 - 11.** E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei bagagliai dei veicoli a tre volumi laddove questi non siano collegati con l'abitacolo, fatte salve le attività professionali che fanno uso di veicoli appositamente allestiti.
 - 12.** E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportino ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono possedere caratteristiche atte a proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
 - 13.** E' vietato catturare, uccidere ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i nidi di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione. E' consentito, limitatamente alle biciclette nelle aree verdi e nelle isole pedonali (parchi, giardini ecc.), a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento, da valutarsi anche in relazione alle condizioni climatiche, a sforzi o al traino del mezzo di locomozione. In tal caso dovrà farsi uso della pettorina in luogo del collare ed è comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

16. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali. E' del pari contrario affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

19. E' vietata la vendita e l'utilizzo di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Ciriè tranne che ai medici veterinari, agli operatori del servizio di cattura convenzionato con il Comune e delle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo riconosciute.

20. Sono vietati su tutto il territorio comunale la vendita, la detenzione e l'uso di collari elettrici ovvero di analoghi dispositivi in grado di infliggere una sofferenza agli animali, anche a scopo di addestramento o per limitarne l'abbaiare.

21. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

22. E' vietato, su tutto il territorio comunale del Comune di Ciriè, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie di animali di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza.

Art. 8 – Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione e la custodia a qualunque titolo e anche per limitati periodi di tempo.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 9 – Detenzione di cani o di altri animali all'interno di proprietà private confinanti con la pubblica via o con proprietà di terzi

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o comunque con proprietà di terzi, devono essere costruite in modo idoneo per evitare che l'animale possa superarle o oltrepassarle, anche attraverso lo scavo, arrecando eventuali danni a persone, animali o cose che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il trasporto dei cani ovvero di altri animali da affezione sugli autoveicoli è possibile solo nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e, comunque, adottando tutte le cautele necessarie a prevenire ed evitare pericoli e/o danni per gli occupanti del veicolo e per i terzi.

2. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- areazione del veicolo
- in casi di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

3. Durante il trasporto ed ancor più durante la sosta del veicolo, deve inoltre essere efficacemente evitata l'esposizione degli animali ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il loro sistema fisiologico.

4. Durante il trasporto devono in qualunque caso essere evitate sofferenze all'animale.

Art. 11 – Avvelenamento degli animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere gli animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 12 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura dell'Ente gestore dell'infrastruttura, gli idonei rallentatori del traffico.

2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 13 – Detenzione di animali nella abitazioni

1. Nel caso in cui all'interno dei fabbricati di civile abitazione e loro pertinenze sia prevista la presenza di animali, gli alloggiamenti dovranno avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali stessi.

2. La detenzione degli animali deve comunque assicurare che non insorgano inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato che deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

Art. 14 – Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali adibiti all'attività commerciale, dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase di presentazione dell'istanza per l'esercizio dell'attività, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta e di rigirarsi.

Le voliere degli uccelli devono avere dimensioni conformi alla specifica disciplina regionale.

4. Deve essere sempre garantito l'abbigliamento con acqua pulita e cibo secondo le esigenze della specie.

5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale, deve necessariamente essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.

6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurare l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.

7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita, su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 e s.m. ed i.

8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni a partire dal giorno di cessione.

9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luoghi tranquilli. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a

quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona-rifugio, ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

Al fine di consentire la vigilanza del rispetto del divieto, l'esercente affigge apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.

11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.

12. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

TITOLO III – CANI

Art. 15 – Definizione, attività motoria e rapporti sociali

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.
2. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto e con un congruo numero di uscite giornaliere, l'opportuna attività motoria durante la quale l'animale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

Art. 16 – Divieto di detenzione a catena e disciplina della detenzione in recinti

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non nei casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile l'uso della catena, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo dal sole e dalle intemperie. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un sistema scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 1,5 metri da terra e la cui lunghezza non sia inferiore a cinque metri. La lunghezza della catena deve essere almeno due volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque metri. Resta sempre vietato l'uso del collare a strozzo e della catena fissa.
3. Qualora il cane sia detenuto in spazi delimitati quali a titolo esemplificativo gabbie o recinti, questi devono avere una dimensione non inferiore a quanto previsto dalla specifica disciplina regionale, fatte salve esigenze specifiche per la razza. I locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
4. Ai cani tenuti a catena ovvero detenuti in spazi delimitati deve essere in tutti i casi assicurata la possibilità di movimento libero per un congruo periodo di tempo e comunque per non meno di un'ora al giorno.

Art. 17 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario, o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a metri 1,5 e il conduttore dovrà essere munito di idonea museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o comunque su richiesta delle autorità competenti. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino a sei mesi d'età non hanno l'obbligo della museruola.

Art. 18 – Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati ai cani.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica recante le norme di comportamento da osservare nonché delle opportune dotazioni. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far

correre o giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide, lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo art. 21.

Art. 19 – Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore possono accedere secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso, salvo diversa indicazione comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e recante la motivazione per cui si vieta l'accesso.

3. L'affissione del cartello recante il divieto di accesso ai cani deve essere preventivamente comunicata al Comune con l'apposito modello disponibile sul sito internet dell'Amministrazione.

4. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

5. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione degli animali di piccola taglia, tenuti in braccio od in borsa.

6. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 20 – Accesso di cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della Legge 37/1974 modificata con Legge 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.

2. Sui mezzi di trasporto pubblico non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sovrattassa.

Art. 21 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1 I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo, sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) all'interno del territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con disabilità motorie temporanee o permanenti.

Art. 22 – Ritrovamento e gestione cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura del Comune di Ciriè, tramite soggetti abilitati, su richiesta del Comando Polizia Municipale, ovvero di altre forze dell'ordine o del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente sul territorio comunale.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale è tenuto ad avvisare prontamente il Comando di Polizia Municipale del Comune di Ciriè che, tramite i soggetti abilitati di cui al precedente comma, ne effettuerà prontamente il recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.

3. Dopo la cattura i cani dovranno essere ospitati nel reparto di osservazione sanitaria del canile, sotto controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente, che dovrà essere prontamente avvisato dell'avvenuta cattura. I cani dovranno essere adeguatamente nutriti e curati, per un periodo di norma non inferiore a 10 giorni, fatti salvi i casi in cui il legittimo proprietario ne reclami la restituzione. In quest'ultimo caso i cani potranno essere restituiti una volta eseguiti gli accertamenti sanitari previsti, previo parere favorevole del Servizio Veterinario competente. I cani catturati, non identificati, non potranno venir affidati prima della loro identificazione e registrazione nella Banca Dati Anagrafe Canina. Per quanto riguarda invece gli animali dei quali sia stata possibile l'identificazione, dovranno essere riconsegnati ai proprietari, cui verranno addebitate le spese di cattura e l'eventuale assistenza veterinaria, nonché le spese del microchip qualora apposto in canile.

Trascorso favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria, i cani che non siano stati rivendicati dai proprietari e che non siano stati ceduti a privati cittadini, potranno essere trasferiti a box di rifugio come previsto dalla Legge vigente.

Art. 23 – Detenzione di cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento della presenza dei cani da guardia.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena oppure in spazi delimitati quali gabbie o recinti dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento, con particolare riferimento all'articolo 16.

Art. 24 – Cessione di cani tra privati – aggiornamento dell'anagrafe canina

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, in caso di cessione di cani tra soggetti privati, il cedente deve denunciare entro 15 giorni dalla cessione stessa il passaggio di proprietà ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata regionale (ARVET).

2. In caso di acquisizione di cani già dotati di microchip ma provenienti da altre regioni / stati, il soggetto che acquisisce l'animale dovrà provvedere entro 15 giorni a denunciare l'avvenuta acquisizione ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata regionale (ARVET).

3. E' vietata la cessione di cani non identificati con il microchip e prima del compimento dei due mesi di età.

Art. 25 - Cessione di cani a scopo di commercio – aggiornamento dell'anagrafe canina

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani e i venditori di cani a scopo di commercio devono tenere l'apposito registro di carico e scarico dei movimenti dei cani allevati e/o venduti. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno, all'atto della vendita rilasciare all'acquirente un certificato attestante il buono stato di salute dell'animale, con data non antecedente a dieci giorni prima della cessione. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto dovrà essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'anagrafe canina informatizzata regionale (ARVET) aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

3. E' vietata la cessione di cani non identificati con il microchip e prima del compimento dei due mesi di età.

TITOLO IV – GATTI

Art. 26 – Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Ciriè procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Art. 27 – Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

2. A fronte di una situazione lesiva del benessere della colonia o dei singoli gatti, sentito il parere del Servizio Veterinario, con un atto amministrativo motivato, si potrà predisporre lo spostamento della colonia.

3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua che dovranno essere in ogni caso gestiti garantendo il decoro e la pulizia dell'area.

4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 28 – Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. I gatti rinvenuti feriti sul territorio comunale, dopo il recupero tramite i soggetti di cui all'art. 22, primo comma, del presente Regolamento e la somministrazione delle prime cure veterinarie, se non rivendicati dai proprietari, saranno affidati ad Associazione animalista a tal fine individuata dal Comune di Ciriè.

2. Gli animali di cui sia stata possibile l'identificazione dovranno essere riassegnati ai proprietari a cui verranno addebitate le spese di cattura e l'eventuale assistenza veterinaria.

Art. 29 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, segregarli in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. La sterilizzazione dei gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio contribuisce a contenere l'incremento della popolazione felina.

3. L'apposizione ai gatti di proprietà del microchip ne favorisce l'identificazione in caso di smarrimento.

Art. 30 – Custodia gatti randagi

1. Il Comune di Ciriè può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne.

TITOLO V – ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 31 – Della popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili degli immobili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento di tipo non cruento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.)

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

2. E' vietata l'alimentazione dei colombi sulle aree pubbliche.

Art. 32 – Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere sottoposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere dimensione minima conforme alla specifica disciplina regionale.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate, considerato anche il numero degli esemplari e comunque di capienza non inferiore a litri 10. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

4. E' vietata la detenzione di animali acquatici in contenitori di forma sferica.

Art. 33 – Fauna selvatica ed esotica

1. Fatta salva la disciplina generale del presente regolamento, per gli animali selvatici ed esotici si rimanda alla specifica normativa di settore.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, e fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo, le violazioni del presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 35 – Definizioni delle sanzioni

1. si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per le violazioni dei seguenti articoli del presente regolamento:

art. 7; art. 16; art. 23 co.2; art. 27 co. 1, 3, 4; art. 29 co. 1; art. 31.

2. si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per le violazioni dei seguenti articoli del presente regolamento:

art. 14; art. 25.

Art. 36 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, le Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge regionale. Inoltre, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono vigilare anche altri soggetti, ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

Art. 37 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili od in contrasto eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Art. 38 – Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella normativa nazionale e regionale in materia, in quanto applicabili.

2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme contenute in atti aventi forza di legge o in regolamenti, o anche in atti con forza sub-regolamentare per le parti potenzialmente precettive in essi contenute.

Art. 39 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del Comune di Ciriè il presente Regolamento, è soggetto a pubblicazione per 15 giorni nell'Albo Pretorio, decorsi i quali acquista efficacia.